PROPOSTA DI LEGGE N:ro\_23 2 /10

Proposta di legge per l'abrogazione del comma 2 dell'art. 32 della l.r.9/07.

## Articolo unico

comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è abrogato.

DACCA DISPOSIZINE DECLAPRESENTE (EEGE HON DERIVANO NIONI)

O MAGGIORI OMERI FINANDIARI A CORICO DEL BILANCIO FINANCIARIO

ARTI CO CO 3

RESENTE LEGGE ENTRA IN DIGORG IL GLORNO SICCESSINO ALZA ESTA PUBBLICAGIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO REGIONE CACABRIA

Art. 32

## (Centro agroalimentare)

- 1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente, è autorizzata a procedere alla trasformazione del Centro servizi avanzati ricerca, formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria s.p.a. in fondazione onlus, denominata Fondazione Mediterranea Terina onlus, quale centro di ricerca internazionale con il compito di promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, trasferimento dell'innovazione, alta formazione e diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento ai settori agricolo, agroalimentare, agro-industriale ed ambientale.
- 2. Con apposite convenzioni, da inviare alla competente Commissione consiliare che esprime parere vincolante, sono disciplinati i rapporti tra la Fondazione e la Regione Calabria, sulla base delle somme che verranno stanziate in sede di approvazione di bilanci annuali della Regione per il perseguimento delle finalità istituzionali della stessa Fondazione.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'art.32, comma 2 della legge regionale del 15.5.2007, n.9, prevede che i rapporti tra la Fondazione mediterranea Terina Onlus e la Regione Calabria, siano disciplinati da apposite convenzioni da inviare alla competente Commissione del Consiglio Regionale che esprime parere vincolante.

Così come formulata, la norma di che trattasi lascia qualche dubbio interpretativo che si riflette sugli aspetti di attuazione della stessa.

Dalla formulazione del comma in esame, infatti, tali rapporti sembrano riferirsi a quelli di natura economica poiché subordina la definizione degli stessi al previo stanziamento delle risorse economiche.

Diversamente, si dovrebbe intendere che tutti rapporti (anche quelli di natura giuridica) debbano essere "rinegoziati" ad ogni esercizio finanziario; il che inciderebbe inevitabilmente sul funzionamento della Fondazione.

Consigho Regionale della Calabria PROTOCOLLO GENERALE

4701 n 19485 del 04:05.2017

Classificazione 07.05

Per altro verso, il procedimento attraverso cui si definiscono i suddetti rapporti, cosi come delineato dalla norma in esame, appare un appesantimento della procedura laddove prevede che ogni qual volta siano stanziate delle somme, sulla base delle stesse si debba di volta in volta stipulare delle specifiche convenzioni che, tra l'altro, rappresentano meri atti di gestione.

L'abrogazione del citato comma 2, determinerebbe, peraltro, un evidente snellimento della procedura, compresa quella inerente alla erogazione delle risorse alla Fondazione.

L'abrogazione, infine, non inciderebbe sul comma precedente essendo da questi svincolato sia da un punto di vista sistemico che concettuale.

La modifica normativa, di carattere strettamente ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

n. Giuseppe Aieta